

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 036/CSA- RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2017

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari - Componenti; - Arch. Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE CARBONARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELLAZZO B.DA/FOLGORE CARATESE A.S.D. DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16.10.2017)

Con decisione del 16.10.2017, Com. Uff. n. 40, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 14.10.2017 tra il Castellazzo B. DA e la Folgore Caratese A.S.D. valevole per il Campionato di Serie D, Girone A, ottava giornata, infliggeva al calciatore della Folgore Caratese Carbonaro Paolo la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, a giuoco fermo ed in reazione,, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società Folgore Caratese A.S.D., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata valutata alla stessa stregua di quella del giocatore avversario, anch'egli squalificato per 3 giornate, nonostante dalla stesso referto arbitrale si evincesse che il Carbonaro aveva semplicemente reagito ad un fallo di giuoco. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto quale reazione ad un fallo di giuoco compiuto da un calciatore avversario durante lo svolgimento di un'azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l'oggettiva delibazione relativa alla natura, all'entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell'irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco.

Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l'episodio sarebbe accaduto come reazione ad un fallo subito nel corso di un'azione rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario,, consistito in una testata al volto, inferta quando il direttore di gara era già intervenuto fermando il gioco proprio per sanzionare il fallo subito dal Carbonaro. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carbonaro Paolo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017]

Con decisione del 10.10.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso dell'A.S.D. Città di Falconara, la quale chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'avversaria Kick Off C5 Femminile, poiché quest'ultima in data 24.09.2017 avrebbe ospitato l'incontro tra le due compagini su un terreno di gioco asseritamente non regolamentare, sito nel Palazzetto del Centro Sportivo "Enrico Mattei" di San Donato Milanese.

La controversia si è appuntata sullo stato del "campo per destinazione" del predetto terreno di gioco, che la ricorrente, odierna appellante, ritiene essere costruito *"in netta contrapposizione con quanto previsto dalla regola numero 1 del Regolamento del Calcio a 5"*, cioè composto di mattonelle e cemento, così come la superficie degli spogliatoi. La resistente, di contro, ha eccepito l'omologazione del campo milanese, avvenuta in data 30.09.2015 da parte della Divisione Calcio a 5.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso dell'A.S.D. Città di Falconara valorizzando la circostanza che nello stesso verbale di omologazione *"il materiale del terreno di gioco è indicato in linoleum"* e che, *"poiché per terreno di gioco si intende sia il rettangolo di gioco che il campo per destinazione, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata"*.

Propone appello la squadra marchigiana A.S.D. Città di Falconara, la quale, in virtù del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, si lamenta della difformità tra il materiale del terreno di gioco (linoleum) e quello del campo per destinazione (mattonelle e cemento).

Si costituisce in appello l'avversaria milanese Kick Off, la quale in rito eccepisce l'inammissibilità dell'avverso gravame – in quanto incardinato presso un giudice incompetente quale la Corte Federale d'Appello e non questa Corte Sportiva d'Appello – e rilevando, nel merito:

- che *"il Regolamento del Calcio a 5 impone l'utilizzo di specifici materiali per il solo rettangolo di gioco"* e non per il "campo per destinazione";
- che l'arbitro ha fischiato regolarmente il calcio d'inizio dopo aver preso atto della riserva scritta formulata dal *team* marchigiano;
- che il Palasport "Mattei" di San Donato Milanese ha ottenuto regolare omologazione da parte della Divisione Calcio a 5.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Preliminarmente questa Corte dichiara priva di pregio l'eccezione di incompetenza formulata dalla Kick Off C5 Femminile, volta a rilevare sia che *"controparte ha erroneamente individuato quale organo giudicante competente a decidere la controversia de qua la Corte Federale d'Appello e non la Corte Sportiva d'Appello"* sia che la *"controparte ha destinato l'atto di gravame alla Corte Sportiva d'Appello Federale, organo inesistente all'interno della giustizia sportiva"*.

Ebbene, l'art. 23 del C.G.S. (CONI), norma che regola, in generale, il giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, rende del tutto superfluo l'accertamento di un eventuale errore (di definizione o concettuale), pur non commendevole, che l'appellante A.S.D. Città di Falconara potrebbe aver commesso. Infatti, il comma 2 della predetta norma statuisce che *"il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante"*. Da una piana lettura di tale disposizione emerge che l'atto d'appello dinanzi a questa Corte e la sua notificazione sono atti a forma libera ai quali si applica il principio di cui all'art. 121 c.p.c., in forza del quale *"gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo"*.

Pertanto, se è vero che la squadra marchigiana ha notificato l'appello all'indirizzo pec di un plesso giurisdizionale incompetente quale la Corte Federale di Appello, tuttavia è altrettanto vero che, intestando l'atto alla Corte Sportiva d'Appello "Federale" (e non "Nazionale", come avrebbe dovuto

scrivere), con sede in Roma alla via Gregorio Allegri n. 14, essa intendeva rivolgersi proprio a questa Corte Sportiva d'Appello, ragion per cui lo scopo dell'atto di notificazione dell'appello è stato comunque raggiunto.

Nel merito, questa Corte puntualizza che l'oggetto della controversia attiene al concetto di "campo di gioco" e, più in particolare, all'estendibilità dei vincoli previsti per l'"area o rettangolo di gioco" anche al "campo per destinazione".

Quest'ultimo, ai sensi della regola n. 1 del Regolamento del Calcio a 5, costituisce *"uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza m.1,00"* posto *"tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed un qualunque ostacolo"*. Inoltre, *"per le società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10"*.

La norma federale di riferimento *in subiecta materia* è l'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, rubricato "campi di giuoco", il quale alla lettera d) dispone che *"per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge"*. La norma prosegue affermando che *"per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta"*.

Tale disposizione rimanda, quindi, al Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, emanato con Com. Uff. n. 808 del 2015.

Se, da un lato, l'art. 1, lettera b), di quest'ultimo Regolamento afferma che *"il campo di gioco è costituito dall'area di gioco, dal campo per destinazione che circonda l'area di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista"*, dall'altro l'art. 5 dello stesso circoscrive le restrittive caratteristiche della pavimentazione alla sola "area di gioco" e non al "campo per destinazione". Secondo l'art. 5, quindi, l'"area di gioco" *"deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma"*, non di asfalto e o cemento, e la sua superficie *"deve essere piana, rigorosamente orizzontale (...), liscia e priva di asperità"*.

Tali caratteristiche si riscontrano nell'"area di giuoco" del Palasport "Mattei" di San Donato Milanese, che ha ospitato l'incontro per cui è causa.

La conformità di siffatta "area di gioco" è stata, inoltre, accertata nel verbale di omologazione e dello stato di consistenza dell'impianto sportivo, redatto dal vice Fiduciario per i Campi Sportivi competente per la Divisione Calcio a 5 in data 02.09.2015, e questo verbale è stato omologato ai fini sportivi in data 30.09.2015, rispettando così la procedura delineata dall'art. 31, commi 1-4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Falconara di Falconara (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE FERRIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/FRATTESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

Con decisione del 17.10.2017, Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 15.10.2017 tra il Nardò e la Frattese, valevole per il campionato di Serie D, Girone H, settima giornata, infliggeva al calciatore della Frattese Francesco Ferrieri Junior la squalifica per 5 giornate effettive di gara " per avere colpito con calci pugni e schiaffi il massaggiatore della squadra avversaria. La condotta avveniva durante la sospensione della gara decretata dall'Arbitro a causa di una rissa sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre".

Avverso tale decisione presentava reclamo il Ferrieri il quale sosteneva di aver subito una aggressione da parte del massaggiatore del Nardò, Fioretti Francesco, e di essersi solamente difeso; in proposito il ricorrente richiamava la motivazione con la quale il direttore di gara, in referto, aveva spiegato l'espulsione del Fioretti, "perché durante la rissa sugli spalti, veniva a contatto col 7 della Frattese, Ferrieri Francesco, sul terreno di gioco, con spintoni, schiaffi e pugni, che non hanno avuto conseguenze fisiche". Si richiedeva pertanto, anche in ragione della giovanissima età del calciatore, e dell'assenza di precedenti a suo carico, una congrua e significativa riduzione della squalifica inflitta.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare parziale accoglimento.

Da un lato, infatti, non appare possibile condividere in toto la tesi della legittima difesa da una ingiusta aggressione, posto che l'episodio accaduto tra il calciatore ed il massaggiatore ha assunto le caratteristiche di una rissa nella quale non è possibile distinguere nettamente le condotte dell'aggressore e dell'agredito, essendo entrambe caratterizzate dall'animus iniurandi piuttosto che da quello defendendi, dall'altro non può disconoscersi che il massaggiatore non avrebbe dovuto trovarsi all'interno del terreno di gioco, in quanto non convocato dall'arbitro, così che non può non concludersi che la sua presenza era finalizzata ad accendere, sul terreno di giuoco, la rissa che già era iniziata sugli spalti.

Da ciò discende che, valutato l'accaduto nella sua interezza, deve riconoscersi una responsabilità in qualche misura minore in capo al Ferrieri il quale ha partecipato ad una rissa che, però, non era stata da lui innescata. Conseguentemente, in applicazione adeguata di una dosimetria della pena aderente ai fatti, vi è spazio per una riduzione da 5 a 4 giornate di squalifica della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrieri Francesco riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE LEGGIERO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/COME DOSSON C5 DEL 20.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara *“per aver rivolto all'arbitro frasi offensive”*.

Dal rapporto arbitrale si evince che all'atto della notifica dell'ammonizione per comportamento antisportivo, intervenuta al 13' del secondo tempo regolamentare, il calciatore Leggiero si rivolgeva in maniera plateale nei confronti del secondo Arbitro, Sig. Giovanni Colombi, destinandogli la seguente espressione offensiva ed ingiuriosa: *“Ma v.....”*.

Per tale condotta gravemente irrispettosa ed irrispettosa, il Leggiero veniva espulso dal Direttore di gara.

Infine, ottemperando alla decisione dell'Arbitro, lo stesso calciatore, palesemente contrariato, usciva dal recinto di gioco sbattendo violentemente la porta di ingresso in segno di protesta, posizionandosi in tribuna spettatori fino al termine della gara.

Avverso tale decisione il calciatore Leggiero Luca proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta illegittima e ingiustificata, e comunque sproporzionata.

Il reclamo proposto dal calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, va respinto per le seguenti considerazioni in

In riferimento alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, il calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, per tramite del suo legale rappresentante, deduceva l'errata interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo.

In particolare il reclamante, pur confermando di aver proferito la predetta espressione ingiuriosa ed offensiva, si difendeva asserendo di aver destinato tali parole ad un giocatore avversario, reo di aver simulato.

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello che la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5.

In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che hanno portato all'espulsione del calciatore Leggiero Luca al 13' minuto del secondo tempo regolamentare, attraverso il supporto di immagini fotografiche il cui contenuto è apparso chiaro ed inequivocabile, osserva che la predetta espressione irrispettosa ed ingiuriosa è stata effettivamente destinata al secondo Arbitro di gara, Sig. Giovanni Colombi.

Per quanto concerne la misura della sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, C.G.S. *“Gli organi della giustizia*

sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pienamente conforme al dettato normativo, oltre che commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati.

Occorre ricordare che la condotta irrispettosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28.4.2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.; Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.).

La condotta in questione, dunque, richiede che l'espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell'ordinamento generale, la tutela dell'integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti.

La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.

Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal calciatore Leggiero Luca eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irrispettosa.

Tra l'altro non può non evidenziarsi l'ulteriore circostanza che il Leggiero, uscendo dal recinto di gioco, abbia sbattuto violentemente la porta di ingresso e abbia deciso di posizionarsi in tribuna spettatori fino al termine della gara, a conferma che la condotta posta in essere dal reclamante non possa essere ritenuta, come contrariamente affermato dal suo legale rappresentante, improntata al rispetto e all'educazione.

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Leggiero Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio